

DISCIPLINA MILITARE: LE CONDOTTE PUNIBILI, IL PROCEDIMENTO ED I RAPPORTI CON IL GIUDICATO PENALE

Definizione di disciplina militare: è possibile definire la disciplina militare come è il complesso di norme e regole che regolano la condotta dei militari, assicurando il buon andamento, la prontezza operativa e la coesione delle Forze Armate. Essa rappresenta il fondamento dell'ordinamento militare e costituisce un elemento essenziale per il funzionamento delle strutture militari, garantendo l'efficacia dell'azione collettiva e il rispetto della gerarchia. La disciplina militare si traduce nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive impartite dai superiori, nonché nel rispetto dei doveri morali e professionali propri dello status militare. Il rispetto della disciplina è richiesto sia nei rapporti interni tra militari sia nei confronti dell'amministrazione e della collettività. Questa definizione sottolinea che la disciplina militare non si limita all'obbedienza formale, ma comprende anche valori etici e comportamenti coerenti con il prestigio e la funzione delle Forze Armate

Condotte punibili e illecito disciplinare:

quindi se abbiamo detto che la disciplina militare si traduce nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive impartite dai superiori, nonché nel rispetto dei doveri morali e professionali propri dello status militare, il cui rispetto è richiesto su diversi piani: rapporto tra militari, tra il militare e l'amministrazione e tra il militare e la collettività, ecco che non può non cogliersi quanto sia strettamente connesso il concetto di disciplina militare con quello di illecito disciplinare e di condotte punibili che si sostanziano quindi proprio nella mancata osservanza e nella violazione delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive impartite dai superiori, nonché nel mancato rispetto dei doveri morali e professionali propri dello status militare e quindi di una serie di comportamenti che il militare assume nell'ambito del rapporto tra militari, tra il militare e l'amministrazione e tra il militare e la collettività. Quindi la definizione di illecito disciplinare nella disciplina militare, può essere così sintetizzato:

L'illecito disciplinare consiste nella violazione di doveri, obblighi o regole di condotta previsti dalle norme che regolano lo status e l'attività dei militari.

Si configura ogni qualvolta un comportamento, un'azione od omissione, sia incompatibile con la disciplina, il decoro, il prestigio o la funzionalità delle Forze Armate.

L'illecito disciplinare può derivare sia da condotte poste in essere durante il servizio, sia da comportamenti tenuti fuori dal servizio, qualora questi ledano l'immagine o il buon andamento dell'Amministrazione militare.

Non tutte le violazioni costituiscono automaticamente illecito disciplinare: occorre valutare la gravità, la rilevanza e le circostanze del fatto, secondo i parametri normativi indicati nel Codice dell'Ordinamento Militare e nei regolamenti di disciplina.

L'illecito disciplinare si distingue dall'illecito penale, ma può coesistere con esso quando una condotta rileva sia sotto il profilo disciplinare che penale.

Le condotte punibili sono individuate dal Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010), dal regolamento attuativo (TUOM) e dai regolamenti di disciplina e dalle direttive interne.

La punibilità di una condotta viene valutata in base a precisi criteri di valutazione:

Gravità della violazione;

Rilevanza rispetto ai doveri militari;

Circostanze soggettive e oggettive del fatto;

Eventuale recidiva o reiterazione

Alcuni Esempi di condotte punibili:

Mancata osservanza di ordini o direttive;

Comportamenti lesivi della dignità o del prestigio delle Forze Armate;

Atti contrari al decoro o alla correttezza nei rapporti interpersonali;

Abuso di autorità, negligenza, insubordinazione.

Inoltre, come si intuisce quindi dalla definizione di disciplina militare, in tema di illecito disciplinare e di condotte punibili a rilevare sono anche le condotte che, anche fuori dal servizio che possano riflettersi negativamente sull'immagine dell'Amministrazione.

Le condotte punibili danno luogo a diverse tipologie di sanzioni disciplinari (1352 COM) che si distinguono in:

Sanzioni disciplinari di stato (es. sospensione disciplinare dall'impiego, cessazione dalla ferma, perdita del grado);

Sanzioni disciplinari di corpo (es. rimprovero, consegna, consegna di rigore).

Principio di tassatività (1353 C.O.M.): Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo.

La scelta della sanzione dipende dalla gravità e dalla natura della condotta accertata, differenziando tra doveri fondamentali che incidono su coesione, efficienza e gerarchia, e norme di comportamento o di servizio di minore impatto, infatti per infrazioni meno gravi, la valutazione della condotta rientra nella competenza della sanzione di corpo diversamente se la condotta richiede una sanzione di stato, questa che incide sul rapporto di impiego e sullo status giuridico del militare.

Il C.O.M. individua anche i criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari (art. 1355): Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

Ecco che quindi il concetto di scelta della sanzione che abbiamo visto dipendere dalla gravità e dalla natura della condotta "accertata" ci introduce all'argomento del procedimento disciplinare che è il "luogo" inteso in senso immateriale all'interno viene la condotta viene accertata e se del caso comminata la sanzione.

Quindi l'identificazione delle condotte punibili militari si basa su una rigorosa correlazione tra la condotta materiale accertata e la norma disciplinare violata, con una valutazione graduata della gravità e della rilevanza della violazione ai fini dell'azione disciplinare.

Nel COM (Art. 1357) vengono indicate Sanzioni disciplinari di stato

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
- b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
- c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
- d) la perdita del grado per rimozione..

Nel COM vengono indicate anche le Sanzioni disciplinari di corpo (art. 1358)

Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. Il richiamo è verbale. Il rimprovero è scritto. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi. Solo per la sanzione della consegna di rigore non sono individuati i specificamente i comportamenti (751 del regolamento).

Procedimento disciplinare

Definizione Generale: Il procedimento disciplinare è l'insieme delle attività e delle garanzie previste per l'accertamento delle violazioni disciplinari da parte del personale militare, finalizzato all'irrogazione di una sanzione. Il procedimento garantisce il diritto di difesa dell'incolpato, la contestazione degli addebiti che deve essere specifica e tempestiva e la corretta valutazione dei fatti.

Il procedimento disciplinare cambia a seconda se la condotta contestata porta all'irrogazione di una sanzione disciplinare di Corpo ovvero di Stato.

Procedimento Disciplinare di Corpo:

Definizione: È il procedimento volto all'applicazione delle sanzioni disciplinari di corpo (rimprovero, consegna, consegna di rigore), che riguardano infrazioni meno gravi e non incidono sullo status giuridico del militare.

Descrizione Fasi Principali:

Avvio: Il procedimento si avvia con la segnalazione di una presunta infrazione disciplinare.

Contestazione degli addebiti: L'autorità competente contesta formalmente al militare i fatti addebitati, consentendogli di presentare giustificazioni e prove a discarico.

Acquisizione delle giustificazioni: Il militare può presentare difese scritte o orali e chiedere l'audizione di testimoni.

Decisione: L'autorità valuta i fatti e le difese e decide se irrogare la sanzione o archiviare il procedimento.

Comunicazione: La decisione viene comunicata all'interessato.

Procedura speciale per la consegna di rigore: In caso di sanzione di consegna di rigore, è prevista la costituzione di una Commissione di Disciplina, la nomina di un difensore e una procedura più garantista.

Garanzie Procedurali:

Contestazione tempestiva e specifica degli addebiti;

Diritto di difesa e di essere sentito;

Possibilità di ricorso gerarchico o di riesame

Procedimento Disciplinare di Stato

Definizione: procedimento finalizzato all'irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato (sospensione disciplinare dall'impiego, cessazione dalla ferma o rafferma, perdita del grado per rimozione), che incidono sullo status giuridico e sulla carriera del militare.

Descrizione Fasi Principali

Avvio: L'autorità competente dispone l'apertura del procedimento in presenza di gravi infrazioni disciplinari o a seguito di fatti penalmente rilevanti.

Inchiesta formale: Viene nominato un Ufficiale inquirente che conduce l'istruttoria, contestando gli addebiti e raccogliendo prove e difese.

Diritto di difesa: Il militare può farsi assistere da un difensore, presentare memorie, chiedere l'audizione di testimoni e produrre documenti.

Relazione finale: L'Ufficiale inquirente redige una relazione conclusiva sugli esiti dell'inchiesta.

Commissione di Disciplina: Nei casi previsti, la posizione del militare è sottoposta al giudizio di una Commissione di Disciplina, che ascolta l'interessato e valuta la documentazione.

Decisione finale: La decisione sull'irrogazione della sanzione di stato spetta all'Autorità superiore (fino al Ministro della Difesa).

Comunicazione: L'esito viene notificato all'interessato.

Garanzie Procedurali

Contestazione formale e dettagliata degli addebiti

Diritto di difesa pieno, anche con assistenza legale;

Contraddittorio davanti alla Commissione di Disciplina;

Possibilità di ricorsi amministrativi e giurisdizionali

Termini e decadenza dall'azione disciplinare

Natura dei termini: alcuni termini previsti nel procedimento disciplinare di stato sono perentori: il loro mancato rispetto comporta la decadenza dell'azione disciplinare e l'impossibilità di irrogare la sanzione. La decorrenza dei termini è collegata a specifici atti formali (es. comunicazione di notizia di reato, rapporto disciplinare, conclusione del procedimento penale).

2. Termini specifici (cfr. 1392 C.O.M.):

A. Procedimento disciplinare di stato derivante da illecito disciplinare

Avvio: deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, (Procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri: accertamenti preliminari disciplinari di stato: 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente (art. 1040, c. 1 lett. d) punto 19);

Conclusione: Anche in questo caso, il procedimento deve essere concluso entro 180 giorni dall'avvio. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

B Procedimento disciplinare di stato derivante da procedimento penale

Avvio: Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

Conclusione: Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione salvo sospensioni dovute a esigenze istruttorie o impedimenti dell'inquisito.

Atti interruttivi e sospensioni

La presentazione di memorie difensive, richieste istruttorie o impedimenti oggettivi (es. detenzione, malattia) possono sospendere il decorso dei termini, che riprendono una volta cessate le cause di sospensione.

Ogni atto formale del procedimento (es. contestazione degli addebiti, nomina del difensore, convocazione della Commissione di Disciplina) deve essere tempestivamente notificato all'interessato.

Decadenza

Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza del potere disciplinare per il fatto oggetto del procedimento, con conseguente archiviazione della pratica.

Differenze Principali

Gravità delle infrazioni: Le sanzioni di corpo riguardano infrazioni meno gravi; quelle di stato sono riservate a fatti di maggiore rilevanza.

Impatto sulla carriera: Le sanzioni di stato incidono sullo status giuridico e sulla carriera; quelle di corpo hanno effetto limitato.

Procedura: Il procedimento di stato è più articolato, con fasi istruttorie e decisionali più complesse e garanzie rafforzate.

Rapporti tra Procedimento Disciplinare e Giudicato Penale

1. Principio della "pregiudiziale penale" (art. 1393 c.o.m.)

Quando un fatto commesso da un militare è oggetto sia di procedimento penale che di potenziale rilievo disciplinare, il procedimento disciplinare viene sospeso fino alla definizione del procedimento penale, salvo che la natura dei fatti consenta di procedere separatamente.

La sospensione è obbligatoria se la valutazione disciplinare dipende dall'accertamento dei fatti in sede penale.

2. Procedura e Termini

L'Amministrazione deve monitorare l'andamento del procedimento penale e acquisire la relativa documentazione.

Una volta intervenuto il giudicato penale (sentenza irrevocabile), il procedimento disciplinare deve essere avviato o ripreso entro 30 giorni.

3. Effetti del Giudicato Penale sul Procedimento Disciplinare

Vincolo di fatto: Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale vincolano l'Amministrazione disciplinare. Tuttavia, la valutazione disciplinare può essere diversa, in quanto mira a tutelare l'interesse pubblico e il prestigio delle Forze Armate.

Autonomia delle valutazioni: La responsabilità disciplinare è autonoma rispetto a quella penale; una condotta può essere irrilevante penalmente ma sanzionabile disciplinarmente, e viceversa.

4. Casi particolari

a) Sanzione disciplinare già irrogata e successiva assoluzione penale

Se il militare è stato sanzionato disciplinarmente e poi assolto penalmente per insussistenza del fatto, può essere richiesta la revisione del procedimento disciplinare.

b) Procedimento disciplinare concluso senza sanzione e successiva condanna penale

Se il procedimento disciplinare si è concluso senza sanzione e successivamente interviene una condanna penale definitiva, l'Amministrazione può riaprire il procedimento disciplinare.

c) Sanzione conservativa e condanna penale che comporta la perdita del grado

Se è stata inflitta una sanzione disciplinare conservativa (ad esempio, sospensione) e poi il militare viene condannato penalmente per fatti che comportano la perdita del grado o la cessazione dalla ferma, si procede alla revisione della posizione disciplinare.

5. Sospensione precauzionale

In presenza di procedimento penale o di applicazione di misure cautelari, il militare può essere sospeso precauzionalmente dal servizio.

6. Ruolo dei Comandanti di Corpo

I Comandanti di Corpo hanno il compito di monitorare i procedimenti penali a carico dei militari, acquisire le sentenze e valutare la rilevanza disciplinare dei fatti accertati.

In sintesi

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, ma subisce una sospensione obbligatoria se i fatti sono oggetto di accertamento penale.

Gli accertamenti di fatto del giudice penale vincolano il procedimento disciplinare, ma la valutazione della rilevanza disciplinare resta autonoma.

La definizione del procedimento penale può comportare la riapertura, la revisione o l'archiviazione del procedimento disciplinare, a seconda degli esiti e delle circostanze.